

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA




REGOLAMENTO SULL'ACCENSIONE DEI FUOCHI IN AGRICOLTURA E MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE

Comune di S. Filippo del Mela

Si certifica che il presente avviso venne
pubblicato all'Albo Pretorio in questo Comune
nei modi e termini di legge dal 30-10-07
al 30-11-07

Dalla Res. Municipale, n. 12 DIC 2007

CARMELO FIGARRA
MESSO COMUNALE



SECRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 1

Per il periodo 30 giugno – 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.

ARTICOLO 2

Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.

E' vietato lasciare incolta la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea nell'ambito di giardini ed aree verdi private con l'insediamento di specie infestanti e creazione di ambienti degradati a rischio incendi e pericoli di natura igienico-sanitaria.

In ogni caso tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

ARTICOLO 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi delle aree che si trovano più vicine alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "b" dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico da almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno da almeno litri 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura " vietato fumare e accendere fiamme libere ";
- h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

ARTICOLO 4

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc.. per un raggio di almeno metri 10.

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

ARTICOLO 5

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciolieti, uliveti, vigneti, agrumeti ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso del locale distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

ARTICOLO 6

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde " 1515 ", ai Vigili del Fuoco e alle Autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile ecc..).

ARTICOLO 7

I Comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

ARTICOLO 8

Ai trasgressori del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del d.lgs 267/00).

Le violazioni del presente Regolamento, qualora si ingeneri un incendio, fatte salve le responsabilità penali (artt. 423, 423 bis e 449 C.p), saranno sanzionate amministrativamente con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 258,00 (art. 40 c.3 della L.R. 16/1996) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

Tutti gli importi delle sanzioni derivanti dal presente regolamento saranno introitate in apposito capitolo di bilancio ed il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.

ARTICOLO 9

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Gli agenti della Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. n° 689/81.

ARTICOLO 10

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, ai sensi di legge dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267., con la sanzione amministrativa contenuta entro i limiti minimo di Euro 25,00 e massimo di Euro 500,00, stabiliti dalla legge medesima.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

ARTICOLO 11

Le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento della somma prevista in misura ridotta (art. 16 della L. n° 689/81 - un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore e/o

eventuale obbligato in solido, tramite pagamento a mezzo c.c.p., indicando nella causale del versamento il numero e la data del verbale di violazione al presente Regolamento.

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

E' facoltà del trasgressore e/o obbligato in solido, di presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

ARTICOLO 12

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme regolamentari precedentemente adottate in materia ed in contrasto con il presente Regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.